

TESTO DEL TRATTATO DI MAASTRICHT

Sua maestà il re dei belgi, sua maestà la regina di danimarca, il presidente della repubblica federale di germania, il presidente della repubblica ellenica, sua maestà il re di spagna, il presidente della repubblica francese, il presidente dell'irlanda, il presidente della repubblica italiana, sua altezza reale il granduca del lussemburgo, sua maestà la regina dei paesi bassi, il presidente della repubblica portoghese, sua maestà la regina del regno unito di gran bretagna e irlandia del nord, animati dalla volontà di proseguire l'opera intrapresa con i trattati che istituiscono le Comunità europee e di trasformare l'insieme delle relazioni tra i loro Stati in un'Unione europea conformemente alla dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983, risolti ad attuare questa Unione europea sulla base, da un lato, delle Comunità funzionanti secondo le proprie norme e, dall'altro, della cooperazione europea tra gli Stati firmatari in materia di politica estera, dotando l'Unione dei mezzi d'azione necessari, decisi a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale, convinti che l'idea europea, i risultati acquisiti nei settori dell'integrazione economica e della cooperazione politica e la necessità di nuovi sviluppi siano conformi agli auspici dei popoli democratici europei per i quali il parlamento europeo, eletto a suffragio universale, è un mezzo di espressione indispensabile, consapevoli della responsabilità che incombe all'Europa di adoperarsi per parlare sempre più ad una sola voce e per agire con coesione e solidarietà al fine di difendere più efficacemente i suoi interessi comuni e la sua indipendenza, nonché di far valere in particolare i principi della democrazia e il rispetto del diritto e dei diritti dell'uomo, ai quali essi si sentono legati, onde fornire congiuntamente il loro contributo specifico al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali conformemente all'impegno che hanno assunto nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite, determinati a migliorare la situazione economica e sociale, approfondendo le politiche comuni e perseguendo nuovi obiettivi, nonché ad assicurare un migliore funzionamento delle Comunità, consentendo alle istituzioni di esercitare i loro poteri nelle condizioni più conformi all'interesse comunitario, considerando che i capi di Stato o di governo hanno approvato, nella conferenza di Parigi del 19-21 ottobre 1972, l'obiettivo della realizzazione progressiva dell'unione economica e monetaria; considerando l'allegato alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Brema del 6 e 7 luglio 1978 nonché la risoluzione del Consiglio europeo di Bruxelles del 5 dicembre 1978 relativa all'instaurazione del Sistema monetario europeo (SME) e ai problemi connessi e rilevando che, conformemente a questa risoluzione, la Comunità e le banche centrali degli Stati membri hanno preso un certo numero di misure destinate ad attuare la cooperazione monetaria, hanno deciso di stabilire il presente atto e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Sua maestà il re dei belgi:

SIGNOR LEO TINDEMANS, MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERNE;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

SIGNOR UFFE ELLEMANN-JENSEN, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

SIGNOR HANS-DIETRICH GENSCHER, MINISTRO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

SIGNOR KAROLOS PAPOULIAS, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI;

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

SIGNOR FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

*SIGNOR ROLAND DUMAS, MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERNE;
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
SIGNOR PETER BARRY, T. D., MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
SIGNOR GIULIO ANDREOTTI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
SIGNOR ROBERT GOEBBELS, SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
SIGNOR HANS VAN DEN BROEK, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
M. PEDRO PIRES DE MIRANDA, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD:*

Signora Lynda CHALKER, sottosegretario di Stato, ministero degli Affari esteri e del Commonwealth, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Titolo I - Disposizioni comuni

Articolo 1

Le Comunità europee e la cooperazione politica europea perseguono l'obiettivo di contribuire insieme a far progredire concretamente l'Unione europea.

Le Comunità europee sono fondate sui trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché sui trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.

La cooperazione politica è disciplinata dal titolo III. Le disposizioni di questo titolo confermano e completano le procedure convenute nei rapporti di Lussemburgo (1970), Copenaghen (1973) e Londra (1981) e nella dichiarazione solenne sull'Unione europea (1983) nonché la prassi progressivamente instauratasi tra gli Stati membri.

Articolo 2

(Abrogato) (*)

(*) Vedasi articolo P, paragrafo 2, del TUE.

Articolo 3

1. Le istituzioni delle Comunità europee, ormai denominate come qui di seguito, esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini previsti dai trattati che istituiscono le Comunità e dai trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati nonché dalle disposizioni del titolo II.

2. (Abrogato) (*)

(*) Vedasi articolo P, paragrafo 2, del TUE.

Titolo II - Disposizioni che modificano i trattati che istituiscono le Comunità europee(*)

(*) p.m.

Le modifiche apportate da questo titolo sono incorporate nei trattati che istituiscono le Comunità europee.

Titolo III - Disposizioni sulla cooperazione europea in materia di politica estera

(Abrogato) (*)

(*) Vedasi articolo P, paragrafo 2, del TUE

Titolo IV - Disposizioni generali e finali

Articolo 31

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni del titolo II e all'articolo 32; esse si applicano a queste disposizioni alle stesse condizioni di quelle valide per le disposizioni di detti trattati.

Articolo 32

Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 1, il titolo II e l'articolo 31, nessuna disposizione del presente atto pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.

Articolo 33

1. Il presente atto sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il presente atto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 34

Il presente atto, redatto in un unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua portoghese, in lingua spagnola e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto unico europeo.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette febbraio millenovecentottantasei, e all'Aia, addì ventotto febbraio millenovecentottantasei.

Leo TINDEMANS Peter BARRY

Uffe ELLEMANN JENSEN Giulio ANDREOTTI

Hans Dietrich GENSCHER Robert GOEBBELS

Karolos PAPOULIAS Hans VAN DEN BROEK

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Pedro PIRES DE MIRANDA

Roland DUMAS Lynda CHALKER

ATTO FINALE

La conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri convocata a Lussemburgo il 9 settembre 1985, la quale ha svolto i suoi lavori a Lussemburgo e a Bruxelles, ha adottato il seguente testo:

I - Atto unico europeo

All'atto della firma del presente testo la conferenza ha adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione relativa alle competenze di esecuzione della Commissione.

Dichiarazione relativa alla Corte di giustizia.

Dichiarazione relativa all'articolo 8 A del trattato CEE.

Dichiarazione relativa all'articolo 100 A del trattato CEE.

Dichiarazione relativa all'articolo 100 B del trattato CEE.

Dichiarazione generale relativa agli articoli da 13 a 19 dell'Atto unico europeo.

Dichiarazione relativa all'articolo 118 A, paragrafo 2 del trattato CEE.

Dichiarazione relativa all'articolo 130 D del trattato CEE.

Dichiarazione relativa all'articolo 130 R del trattato CEE.

Dichiarazione delle Alte Parti Contraenti relativa al titolo III dell'Atto unico europeo.

Dichiarazione relativa all'articolo 30, paragrafo 10, lettera g), dell'Atto unico europeo.
La conferenza ha inoltre preso atto delle dichiarazioni in appresso enumerate ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione della presidenza relativa al termine entro il quale il Consiglio si pronuncia in prima lettura (articolo 149, paragrafo 2, del trattato CEE).

Dichiarazione politica dei governi degli Stati membri relativa alla libera circolazione delle persone.

Dichiarazione del governo della Repubblica ellenica relativa all'articolo 8 A del trattato CEE.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 28 del trattato CEE.

Dichiarazione del governo dell'Irlanda relativa all'articolo 57, paragrafo 2, del trattato CEE.

Dichiarazione del governo della Repubblica portoghese relativa all'articolo 59, secondo comma, e all'articolo 84 del trattato CEE.

Dichiarazione del governo del Regno di Danimarca relativa all'articolo 100 A del trattato CEE.

Dichiarazione della presidenza e della Commissione relativa alla capacità monetaria della Comunità.

Dichiarazione del governo del Regno di Danimarca relativa alla cooperazione politica europea. Fatto a Lussemburgo, addì diciassette febbraio millenovecentottantasei, e all'Aia, addì ventotto febbraio millenovecentottantasei.

Leo TINDEMANS Peter BARRY

Uffe ELLEMANN JENSEN Giulio ANDREOTTI

Hans Dietrich GENSCHER Robert GOEBBELS

Karolos PAPOULIAS Hans VAN DEN BROEK

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Pedro PIRES DE MIRANDA

Roland DUMAS Lynda CHALKER